

Domanda: La polizza RC Professionale Lloyd's/Assigeco – INARCASSA, copre le asseverazioni di cui al DM 3 agosto 2020? Inoltre copre le sanzioni fiscali?

*Il testo di polizza in corso della Convenzione INARCASSA è di tipo All Risks e garantisce eventuali danni arrecati a terzi, derivanti dalle attività professionali previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano la professione, **ad eccezione di quanto esplicitamente escluso dal contratto Art. B.7 di polizza.***

Segnaliamo per completezza che le sanzioni inflitte al soggetto assicurato sono escluse per legge in quanto non assicurabili.

Alla luce di quanto sopra, le asseverazioni/attestazioni da Lei rilasciate ai sensi dell'art. 119 della L. 77 del 17 luglio 2020 rientrano tra le attività che le leggi ed i regolamenti dell'ordine disciplinano tra quelle svolte dai singoli professionisti, e non essendo esplicitamente escluse dall'art. B.7 di polizza, le stesse devono intendersi incluse tra le garanzie di polizza.

Infine evidenziamo che il punto 14 dell'art. 119 della suddetta legge, richiede che i soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni /attestazioni, abbiano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 Euro;

Quindi nel caso di assicurati con massimale inferiore, devono provvedere all'adeguamento del massimale di polizza e lo possono fare in autonomia, attraverso la procedura, on line.

Limitatamente alle prestazioni connesse a lavori incentivati ai sensi del DM 11 Gennaio 2017 e ss.mm.ii, vale quanto sopra indicato, cioè non essendo escluse all'art. B.7 devono intendersi coperte.

Per quanto attiene l'esclusione del punto B.7.4 – "Gestione di polizze d'assicurazione e consulenza finanziaria", non riguarda in alcun modo quando l'attività esercitata finalizzata alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o sia diretta conseguenza, ovvero connessa e strumentale, della prestazione principale svolta dell'attività professionale dell'Assicurato iscritto all'INARCASSA.

Infine è doveroso ricordare, che le sanzioni inflitte in capo all'Assicurato, sono sempre escluse per tutte le attività, in quanto il sistema sanzionatorio richiede che il soggetto autore della violazione paghi personalmente per l'illecito commesso.

Secondo quanto disposto dagli articoli 1343 e 1418 del codice civile, la stipulazione di polizze assicurative, da parte dell'autore potenziale della violazione, per i danni conseguenti a sanzioni, multe, ammende deve ritenersi illegittima per nullità della causa. Ne consegue che, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, la causa nei contratti tipici è la funzione concreta ed obiettiva del contratto, ed è illecita quando le parti in causa, pur adottando lo schema tipico, perseguono uno scopo contrario ai principi dell'ordinamento.

In relazione a tali norme sembrerebbe che, in mancanza di una disposizione mirata in merito all'assicurabilità del rischio da sanzioni amministrative, multe, ammende, qualunque polizza stipulata in tal senso sarebbe nulla a priori in quanto in contrasto con i nuovi principi del ns. ordinamento giuridico. Infatti, avendo le sanzioni una natura strettamente personale ed essendo indirizzate a colpire l'autore materiale della prestazione, rendere possibile la stipulazione di un'assicurazione, che coprisse il danno patrimoniale derivante dall'irrogazione delle pene, significherebbe svuotare l'efficacia ed il senso della norma.

Si ritiene, alla luce delle considerazioni esposte, che si debba escludere la possibilità di stipulare polizze assicurative in prima persona per i rischi connessi alla violazione di norme che comportino sanzioni dirette sugli stessi assicurati: il combinato disposto degli articoli 1343 e 1418 c.c. impedisce infatti la stipula di un simile contratto di assicurazione, che se stipulato, finirebbe per essere nullo per illiceità della causa.

*A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che lo stesso Codice delle Assicurazioni Private, precisa che **tra i rischi non assicurabili**, sono comprese:*

- il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative;

- coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo;
- coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa;

L'art. 4, comma 2. Regolamento IVASS n. 29/2009 prevede, in materia di garanzie finanziarie, l'inassicurabilità dei rischi di natura "esclusivamente finanziaria", intesi come rischi collegati:

- al pagamento o al rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide;
- all'andamento di variabili di mercato o al valore di prodotti finanziari o di depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Ne consegue che sono escluse, tra l'altro:

- le garanzie puramente finanziarie prestate a fronte di contratti di finanziamento;
- le garanzie prestate a fronte del collocamento di emissioni azionarie od obbligazionarie, di emissioni di passività subordinate, delle fluttuazioni di tassi o valute su prestiti o su altre operazioni valutarie, delle inadempienze di un aderente a servizi di compensazione nei confronti di stanze di compensazione per lo scambio di strumenti derivati, azionari e obbligazioni di cassa, delle transazioni nei mercati di finanza strutturata, dei contratti derivanti di credito, degli strumenti finanziari emessi sulla base di un insieme di crediti.

Rimane valida la copertura Assicurativa, in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato che, per effetto dell'azione di rivalsa, chiede il risarcimento dei danni subiti al professionista Assicurato.

Infine e relativamente al DM Asseverazioni , precisiamo che la polizza RC Professionale ha un massimale annuo per tutte le attività che il professionista esercita compreso le asseverazioni di cui alla normativa Ecobonus, quindi nel caso in cui il professionista si rende conto che il massimale potrebbe essere non adeguato, lo può aumentare on line nel corso del periodo di assicurazione oppure nel caso in cui il professionista, intende avere una polizza indipendente stand alone con massimale esclusivo per l'Ecobonus e vincolato alla durata dei lavori, può richiedere all'Assigeco – Coverholder Lloyd's, mediante il numero verde del contact-Center 800978446 una quotazione dedicata per l'emissione di una polizza singola e non legata alla polizza in corso.